

COMITATO DEL SETTORE AGRICOLO

REGOLAMENTO

Art.1 – Costituzione.

1. Il Comitato del Settore Agricolo è istituito dal Consiglio di amministrazione in attuazione dell'art. 37 dello Statuto sociale della Federazione Trentina della Cooperazione.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, le modalità di nomina, le specifiche competenze e il funzionamento del Comitato.

Art.2 – Composizione del Comitato.

1. Il Consiglio di amministrazione nomina i componenti del Comitato su proposta del Convegno di Settore.
2. Nella composizione del Comitato si dovrà garantire che le cooperative e società/enti appartenenti al Settore trovino, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza territoriale, dimensionale e per area di attività; attenzione dovrà inoltre esser posta ad un'adeguata rappresentanza di genere e giovanile.
3. Dal Convegno di Settore possono essere indicati:
 - i Presidenti, gli Amministratori, i Direttori delle Cooperative e delle altre società/enti;
 - altri esponenti che ricoprano ruoli di rilievo nelle aree in cui opera il Comitato.
4. Oltre ai componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che non dovranno superare le 26 unità, fanno parte di diritto del Comitato:
 - il Presidente della Federazione;
 - i Consiglieri di amministrazione della Federazione eletti in rappresentanza del Settore;
 - i rappresentanti delle Cooperative agricole trentine eletti in organismi nazionali di rappresentanza del Movimento cooperativo;
 - i Presidenti e i Direttori degli organismi di secondo grado del Settore agricolo;
 - due rappresentanti designati dall'Associazione Donne in Cooperazione e due rappresentanti designati dall'Associazione Giovani Cooperatori Trentini;
5. Assistono ai lavori del Comitato il Direttore Generale della Federazione e il Responsabile del Settore.

Art. 3 – Competenze del Comitato.

1. Il Comitato ha funzioni propositive e consultive sia per lo studio di tematiche che per la definizione delle linee di indirizzo strategico che interessano il Settore.
2. Nell'ambito di tali funzioni spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - esprimere orientamenti generali che interessano il Settore in tutte le sue articolazioni;
 - presentare al Consiglio di amministrazione della Federazione proposte di delibere o di documenti politico programmatici per la conseguente, eventuale, deliberazione;

- proporre al Consiglio di amministrazione della Federazione indirizzi finalizzati a rafforzare la stabilità e a sostenere la crescita del movimento cooperativo, nonché l'intercooperazione tra i Settori.
- 3. Le valutazioni e le proposte espresse dal Comitato dovranno attenersi ai principi dello Statuto e alla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina.

Art. 4 – Modalità di nomina.

1. Al Convegno di Settore viene proposta una rosa di nominativi composta secondo i criteri stabiliti all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. E' fatta salva la possibilità di proporre altre designazioni il giorno del Convegno, purchè le persone indicate /proposte siano presenti al Convegno stesso.

Art. 5 – Funzionamento del Comitato.

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Federazione o dal Vicepresidente di Settore ovvero da altro amministratore designato.
2. Il Presidente provvede alla convocazione delle riunioni mediante avviso scritto trasmesso in modo elettronico, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
3. Il Comitato si riunisce di norma con cadenza trimestrale, ovvero ogni qualvolta sia convocato dal Presidente o richiesto da almeno 5 componenti del Comitato.
4. E' data facoltà al Comitato di prevedere l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche.
5. La sede delle riunioni del Comitato potrà essere individuata anche presso le cooperative e le altre società/enti associate.

Art. 6 – Raccordo con il Consiglio di Amministrazione della Federazione. Verbale di riunione.

1. Delle riunioni del Comitato verrà redatto verbale.
2. Al Consiglio di amministrazione della Federazione potrà essere distribuito il verbale delle riunioni del Comitato, o suoi estratti, ovvero la proposta di documenti di carattere operativo o deliberazioni elaborate dal Comitato stesso.
3. Al Vicepresidente del Settore, se nominato, ovvero ai singoli consiglieri di amministrazione della Federazione presenti nel Comitato, spetta il compito di rappresentare l'orientamento espresso dal Comitato sulle singole tematiche esaminate o sui documenti di indirizzo elaborati dal medesimo.
4. Estratti del verbale o documenti di indirizzo possono, a discrezione del Comitato, costituire oggetto di divulgazione.

Art. 7 – Rapporto con il Comitato Tecnico Intercooperativo.

1. Qualora le tematiche oggetto di esame da parte del Comitato di Settore abbiano valenza intersettoriale, sarà cura del Presidente o del Direttore generale coinvolgere nelle forme dovute il Comitato Tecnico Intercooperativo, se istituito.

Art. 8 – Nomina e durata del Comitato.

1. La nomina dei componenti del Comitato avviene in occasione delle prime riunioni successive al rinnovo del Consiglio di amministrazione della Federazione.

2. Il mandato dei componenti del Comitato scade in concomitanza a quello dei ~~membri~~ componenti del Consiglio di amministrazione della Federazione.
3. I componenti del Comitato, dopo la scadenza del mandato, possono essere riproposti.
4. Gli stessi decadono dal loro incarico quando perdono i requisiti per i quali sono stati nominati. Il Consiglio di amministrazione della Federazione provvede alla surroga dei componenti decaduti, tenendo conto per quanto possibile dei criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 9 – Compensi e rimborsi.*

1. Ai componenti del Comitato verrà riconosciuto un gettone di presenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione della Federazione.

Approvato dal Consiglio di amministrazione dd. 14 maggio 2018

* * *

* Il Consiglio di amministrazione dd. 19/06/2006 ha deliberato quanto segue:

Ai componenti del Comitato, rappresentanti le cooperative, gli organismi di secondo grado e le società collegate e partecipate verrà riconosciuto per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza di Euro 100,00 e il rimborso delle spese chilometriche nella misura prevista dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Federazione. Ai componenti che sono dipendenti di cooperative, consorzi o società, verrà invece riconosciuto il solo rimborso delle spese chilometriche attraverso la società di appartenenza.